



33042-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno - Presidente -
Claudio Cerroni
Antonella Di Stasi
Stefano Corbetta - Relatore -
Ubalda Macri

Sent. n. 1484
UP - 27/10/2020
R.G.N. 40129/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) l. nato a (omissis)

In caso di diffusione del
~~presente provvedimento~~
~~omettersi la personalità e~~
~~gli altri dati identificativi.~~
a norma dell'art. 52
d.lgs. 187/2001 in quanto.
 depositato d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso la sentenza del 20/03/2019 della Corte di appello di Milano

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana [Signature]

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta le requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori delle parti civili, avv. (omissis) del foro di Monza per
(omissis) , avv. (omissis) , in
sostituzione dell'avv. (omissis) per Regione Lombardia, avv. (omissis)
(omissis) del foro di Milano per (omissis)
(omissis) avv. (omissis) per (omissis) che hanno concluso
chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis) del foro di Roma, che ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

21

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Monza e appellata dall'imputato, che - escluse le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 11 e 609-ter, comma 5-bis; cod. pen., riqualificato il fatto di cui al capo C) nel delitto di cui all'art. 609-quater, comma 2, cod. pen., applicata l'attenuante ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen. con riferimento al fatto di cui al capo D) e riconosciuto il vincolo della continuazione, aveva condannato (omissis) alla pena giustizia in relazione a tre episodi continuati ex art. 609-bis cod. pen. per aver costretto con violenza e abuso di autorità tre minori ((omissis)) - a lui affidate per ragioni di istruzione e di formazione professionale in forza di una convenzione stipulata con l'istituto scolastico delle stesse frequentato - a compiere atti sessuali, come descritti nei capi di imputazione, nonché a un episodio ex art. 609-quater, comma 2, cod. pen. in danno di (omissis) .

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione dell'art. 609-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di violenza sessuale.

In primo luogo, con riferimento a tutti e quattro gli episodi contestati, il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione del concetto di abuso di autorità, la quale sarebbe stata ravvisata dalla Corte territoriale in maniera apodittica, sulla base del ruolo di *tutor*, senza accertare come l'imputato, che non si occupava della gestione e della formazione del personale, abbia abusato della propria autorità coartando la volontà delle ragazze, anche considerando, quanto a (omissis) (omissis) che i fatti sono accaduti dopo diversi mesi dalla fine dello *stage*. In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe confuso il concetto di abuso con quello di occasione, senza indicare specifiche condotte che concretamente ed oggettivamente configurino l'utilizzo di un'autorità con modalità abusive.

In secondo luogo, con riguardo ai capi A), B) e D), il ricorrente deduce che nessuna violenza sia mai stata impiegata nei confronti delle ragazze, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito.

In terzo luogo, si censura la sentenza impugnata laddove ha confermato il giudizio di attendibilità delle persone offese, ancorché viziate da profili di opacità, anche considerando che i massaggi venivano praticati sempre alla presenza di

un'operatrice. Evidenzia inoltre il ricorrente: 1) che (omissis) ha reso dichiarazioni illogiche e incoerenti in ordine alle asserite modalità dei fatti e, in ogni caso, essendo divenuta maggiorenne nel dicembre 2016, sarebbe esclusa la procedibilità d'ufficio; 2) che la motivazione sarebbe contraddittoria e lacunosa in ordine all'asserito consenso non consapevole espresso da (omissis), la quale, comunque, ha negato qualsiasi forma di abuso; 3) che (omissis) fino a febbraio 2017 non aveva riferito nulla in merito alla presunta masturbazione e all'asserito rapporto orale e che, sia lei che la madre, avevano perso ogni contatto con gli assistenti sociali, ripresi nel settembre del 2017 a indagine conclusa e poco prima dell'incidente probatorio, e che, infine, la ragazza aveva affermato di non voler fare denuncia; 4) che (omissis) ha riferito che l'episodio della masturbazione le era venuto in mente la sera prima di rendere l'esame nelle forme dell'incidente probatorio e che non l'aveva riferito a nessuno, ciò che contrasterebbe con la denuncia sporta dal padre della ragazza.

In quarto luogo, si deduce il vizio di difetto di motivazione con riferimento agli esiti di una serie di conversazioni telefoniche, indicate dalla difesa, da cui emergerebbe l'assenza di riferimenti a rapporti sessuali con stagiste.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 609-*quater*, comma 4, cod. pen. con riferimento ai fatti riguardanti (omissis). Ad avviso del ricorrente, sarebbero sussistenti i requisiti integranti l'attenuante in esame, considerando che la persona offesa era andata lei stessa a cercare l'imputato, di cui si era invaghita.

4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen. con riferimento ai fatti riguardanti (omissis) e (omissis). La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'attenuante in esame, valorizzando l'elevato grado di abuso impiegato dall'imputato, peraltro mai specificato, e non essendo sufficiente il richiamo a elementi non decisivi, quali l'età delle ragazze e il fatto che costoro fossero alle prime esperienze pratiche.

4.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. Assume il ricorrente la Corte d'appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione contraddittoria, ossia sostenendo che il centro estetico sia un luogo di formazione, e ciò in contrasto con la ritenuta esclusione dell'aggravante ex art. 609-*ter*, comma 5-*bis*, cod. pen. sul presupposto della non assimilabilità di detto centro a un luogo di

formazione, e obliterando lo stato di incensuratezza e il corretto contegno processuale dell'imputato.

4.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe valorizzato l'assenza di revisione critica della propria condotta, ciò che integra una violazione del diritto di difesa, essendo un diritto dell'imputato protestare la propria innocenza. Sotto altro profilo, si evidenzia che, relativamente al capo A), si è operato un aumento di pena per la continuazione interna senza che sia stata riscontrata l'ipotetica pluralità di atti sessuali, e, con riferimento ai capi B) e D), si è fatto riferimento a concetti generici, quali le insidiose modalità del fatto, il grado di violenza, la notevole capacità a delinquere dell'imputato.

5. In data 1 ottobre 2020 il difensore della parte civile Regione Lombardia ha depositato memoria con cui, nel contrastare i motivi di ricorso, ne chiede il rigetto.

6. In data 10 ottobre 2020, il difensore dell'imputato, ~~avv. Franco Coppi~~, ha depositato motivi nuovi. M

6.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 609-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la vicenda legata a (omissis) Il ricorrente rimarca le aporie e le contraddizioni nel racconto della persona offesa, ossia: 1) il fatto che costei abbia riferito del rapporto orale solamente nel corso dell'incidente probatorio; 2) le discordanze presente nelle dichiarazioni della madre della ragazza, in ordine al momento in cui la figlia avrebbe rivelato i presunti abusi; 3) il fatto che la ragazza, dopo la consumazione degli asseriti abusi, abbia partecipato alla cena di Natale e deciso di effettuare un corso a pagamento presso il medesimo centro; 4) la scarsa coerenza tra gli asseriti abusi e i colloqui con l'assistente sociale. La Corte territoriale, si osserva, ha superato tali contraddizioni in maniera illogica, ritenendole evenienze fisiologiche nella formazione della prova dichiarativa. In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe confuso l'abuso di autorità con l'infatuazione per un uomo più maturo e affermato, anche considerando che la ragazza rifiutò le successive richieste di compimento di atti sessuali, ciò che al più consente l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2 cod. pen.

6.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 609-bis cod. pen.

e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la vicenda legata ad (omissis) . Il ricorrente evidenzia presunte opacità del narrato della ragazza, quali: 1) dalla conversazione captata con (omissis) emerge che la (omissis) riferisce di una richiesta di masturbazione da parte del (omissis) non assecondata; 2) in seguito il padre della minore si reca da solo in Questura per sporgere querela perché l'imputato avrebbe indotto la figlia a masturbarlo; 3) solo nel corso dell'incidente probatorio la ragazza riferisce l'episodio della masturbazione, aggiungendo che si era ricordata solo la sera prima. Anche in tal caso, sarebbe al più configurabile la fattispecie di cui all'art. 609-*quater*, comma 1, n. 2 cod. pen.

6.3. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 609-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la vicenda legata a (omissis) . Evidenzia il ricorrente come lo stesso padre della minore abbia riferito che la figlia si sentisse in colpa e che le fosse capitata "una cosa più grossa di quello", circostanza che la minore medesima ha sostanzialmente riferito nel corso della conversazione captata negli uffici della Questura. In ogni caso, vi sarebbe un'insanabile contraddizione tra l'esclusione dell'aggravante ex art. 609-*ter*, comma 5-*bis*, cod. pen. e la ritenuta sussistenza della qualifica propria della fattispecie di atti sessuali con minorenni.

6.4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 609-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la vicenda legata a (omissis) . Il ricorrente evidenzia le opacità nel racconto della minore, quali: la circostanza che (omissis) non abbia confermato le presunte molestie riferite dalla (omissis), la circostanza che la minore sia tornata al centro estetico, senza verificare l'assenza dell'imputato, le carenze nella descrizione del fatto; il ricorrente censura la motivazione, laddove ha stimato l'attendibilità della persona offesa, valorizzando il fatto che non sia stata sporta querela, ma senza considerare l'avvenuta costituzione di parte civile.

6.5. Con il quinto motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della speciale circostanza attenuante con riferimento ai fatti riguardanti (omissis) e (omissis) . Ad avviso del ricorrente, le concrete modalità dei fatti sarebbero indicative di una coartazione contenuta, considerando che il dissenso è stato poi rispettato dall'imputato e che le quattro ragazze continuano a frequentare il centro estetico.

6.6. Con il sesto motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 609-*quater*, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della speciale circostanza attenuante con riferimento ai fatti riguardanti_ (omissis) (omissis) _Oltre a richiamare le considerazioni svolte in relazione al precedente motivo, aggiunge il ricorrente che la stessa deposizione della psicologa confermerebbe la minore gravità del fatto, in quanto il trauma asseritamente subito della ragazza sarebbe collegato non tanto al rapporto con il (omissis), quanto al fatto che la vicenda sia diventata di pubblico dominio.

6.7. Con il settimo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con il motivo di appello, peraltro valorizzando, per giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze in esame, il legittimo esercizio del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo – ripreso nei primi quattro motivi aggiunti - è inammissibile in relazione a tutti i profili dedotti.

3. Quanto alla prima doglianza, concernente la latitudine della nozione di "abuso di autorità" che compare nel testo dell'art. 609-*bis*, comma 1, cod. pen., va dato atto del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, nel comporre un contrasto interpretativo - se, cioè, per la configurabilità dell'autorità sia richiesta la sussistenza in capo all'agente di una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico ovvero se si riferisca anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali – nell'avallare l'orientamento prevalente, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-*bis*, comma 1, cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali" (Sez. Un.; n. 27326 del 16/07/2020, dep. 01/10/2020).

4. Nella vicenda in esame, i giudici di merito, con doppia valutazione convergente, hanno seguito l'interpretazione accolta dalle Sezioni Unite, secondo cui l'abuso di autorità, rilevante ex art. 609-bis, comma 1, cod. pen., è configurabile anche con riferimento a una posizione di supremazia di natura privatistica.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, recependo pienamente le conclusioni del Tribunale, ha ritenuto sussistente, in concreto, l'abuso di autorità, osservando come l'imputato, titolare dei centri estetici ove si sono verificati i fatti, fosse per le ragazze, vittime degli abusi sessuali, "come un capo, un datore di lavoro" e, formalmente e di fatto, "un *tutor*". Con apprezzamento fattuale immune da aporie logiche, la Corte d'appello ha evidenziato come le ragazze, alla prima di esperienza di *stage* e dopo un colloquio con l'imputato, fossero affidate a costui, quale titolare e legale rappresentante della società che gestiva i centri estetici, e non alle responsabili delle unità operative, e come l'imputato abbia abusato della propria autorità, perché, con l'apparente pretesto di valutare la bravura delle stagiste, da ciascuna di loro aveva ottenuto di essere massaggiato nudo, costringendole a compiere frequenti atti sessuali - in particolare, masturbazioni, anche orali - che erano completamente avulsi dal contesto formativo scolastico. In particolare, la Corte ha messo in luce come dal giudizio dell'imputato, unico soggetto maschile che le ragazze dovevano massaggiare, dipendesse un vantaggio o uno svantaggio dal punto di vista del rendimento scolastico delle ragazze medesime, perché le ore di *stage* erano obbligatorie nel percorso di formazione, sicché un'eventuale valutazione negativa avrebbe comportato la ripetizione dell'anno.

La Corte territoriale si è perciò uniformata all'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali, in motivazione (al par. 5), hanno affermato che "la coartazione che consegue all'abuso di autorità trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo, creando le condizioni per cui alla seconda non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o all'accettazione dell'atto sessuale che, consegue, dunque, alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia". In altri termini, "la configurabilità del reato in esame occorre dimostrare non soltanto l'esistenza di un rapporto di autorità tra autore del reato e vittima diverso dalla mera costrizione fisica e dalle richiamate ipotesi di minaccia ed induzione, ma anche che di tale posizione di supremazia l'agente abbia abusato al fine di costringere la persona offesa a compiere o subire un atto sessuale al quale non avrebbe in altro contesto consentito, dovendosi dunque escludere la possibilità di desumere la costruzione in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa del soggetto agente".

Nel caso di specie, risulta che le ragazze siano state costrette al compimento degli atti sessuali sull'imputato in conseguenza dell'abuso della posizione di supremazia da costui rivestita sulle persone offese, poiché dal suo giudizio dipendeva la loro permanenza nel centro estetico e l'esito favorevole del percorso scolastico.

5. Di nessun rilievo è la circostanza evidenziata dal ricorrente, secondo cui, quanto a (omissis), i fatti si verificarono dopo diversi mesi dalla fine dello stage; non solo, come affermato dalle Sezioni Unite, è "rilevante, per la configurabilità del reato, la valenza coercitiva dell'abuso di autorità (...) nel caso in cui la posizione di preminenza dell'agente sia venuta meno, permanendo tuttavia una condizione di soggezione psicologica derivante dall'autorità da questi già esercitata", ma, in ogni caso, con riferimento alla vicenda in esame, in cui l'abuso, qualificato ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen., è consistito nel palpeggiamento del sedere, nella condotta è ravvisabile un connotato di violenza.

6. E difatti, come già emerge dalle imputazioni di cui ai capi A), B) e D), nella sentenza impugnata la Corte di appello ha evidenziato come la condotta posta in essere dall'imputato fosse contraddistinta anche da violenza, consistita, in alcuni casi, nella forza impiegata dall'imputato per afferrare le mani e la testa di (omissis) e (omissis) allo scopo di vincere la ritrosia delle ragazze a compiere gli atti sessuali loro richiesti; in altri, con riferimento al palpeggiamento del sedere di (omissis) in atti insidiosamente rapidi che sorprendono la vittima ponendola nell'impossibilità di difendersi e superando la sua contraria volontà (tra le altre, Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985; Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, Rv. 247932; Sez. 3, n. 40443 del 28/11/2006, Zannelli, Rv. 235579).

7. Con riguardo ai profili di inattendibilità delle persone offese, ripresi nei primi quattro motivi aggiunti, si rileva che le censure, pur formalmente deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, richiamando l'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di

merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

8. La Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha ribadito il giudizio di piena attendibilità delle quattro persone offese, già ritenuto dal Tribunale, puntualmente confutando le doglianze difensive, qui nuovamente riproposte.

8.1. Quanto a (omissis) la Corte d'appello ha ribadito che la ragazza ha reso dichiarazioni logiche, coerenti e lineari nella descrizione dell'abuso, traendo elementi di conferma dal fatto che l'imputato ha riscontrato il contesto fattuale in cui è avvenuto il palpeggiamento, e la circostanza che la ragazza non abbia mai sporto querela, riferendo l'accaduto solo in sede di sommarie informazioni. La Corte d'appello, infine, ha rilevato che, al momento del fatto, occorso nel gennaio 2016, la ragazza, nata il (omissis) fosse ancora minorenni, e, quindi, il reato era procedibile d'ufficio.

8.2. Con riferimento a (omissis) la Corte d'appello ha riaffermato l'attendibilità della minore, la quale ha reso dichiarazioni lineari e scevre da enfattizzazioni, riscontrate sia dal contenuto delle intercettazioni ambientali, sia dalle deposizioni rese dalla madre, dal padre e dalla psicoterapeuta; l'affermazione del ricorrente, secondo cui la minore avrebbe negato qualsiasi forma di abuso, è smentita dalle dichiarazioni rese dalla ragazza alla madre dopo la convocazione in Questura, in forza delle quali ha spiegato di aver compiuto gli atti sessuali richiesti dall'imputato perché "se non finiva l'apprendistato poteva saltare l'anno di scuola" (p. 14 della sentenza impugnata).

8.3. Con riguardo a (omissis) la Corte d'appello ha ribadito la piena attendibilità della persona offesa, valorizzando, in primo luogo, un elemento assai eloquente in casi del genere, ossia le modalità di disvelamento degli abusi, riferiti dalla minore in occasione di una visita ginecologica, in cui aveva genericamente raccontato di non voler proseguire gli studi in quanto il titolare del centro estetico, presso il quale nei mesi precedenti aveva seguito uno *stage*, le aveva fatto toccare il suo pene. La Corte d'appello ha logicamente tratto un elemento di conferma, e non già di smentita, come pretende il ricorrente, proprio dal rifiuto della minore di denunciare l'accaduto per paura delle conseguenze, il che è logicamente incompatibile con la tesi, sostenuta dall'imputato nel giudizio di merito, di un complotto ordito dalle ragazze per distruggerlo. La Corte d'appello ha altresì osservato che l'ipotesi difensiva, secondo cui la madre della minore avrebbe condizionato l'autenticità del narrato della figlia, è priva di ogni riscontro probatorio oltre che illogica, non comprendendosi perché la madre avrebbe dovuto spingere la figlia a riferire fatti non veri ovvero ad enfattizzarli. La

Corte territoriale ha correttamente ritenuto influente la divergenza in ordine a quanto dichiarato dalla madre della ragazza in sede di querela e in occasione dell'esame dibattimentale circa la collocazione temporale della masturbazione praticata dalla figlia sull'imputato, trattandosi di un'evenienza fisiologica nella formazione della prova dichiarativa in dibattimento e che non incide sul nucleo delle accuse, così come ha ritenuto logicamente credibile la spiegazione della minore in relazione al fatto che costei abbia riferito del rapporto orale solo nel corso dell'incidente probatorio, in quanto "mi vergognavo anche di me stessa" (p. 14 della sentenza impugnata).

8.4. In relazione, infine, ad (omissis) , la Corte d'appello ha rimarcato come la ragione della iniziale maggiore genericità delle dichiarazioni rese dalla minore emerga chiaramente dalle intercettazioni ambientali, da cui si comprende che la ragazza aveva parlato solo della richiesta di masturbazione e di non averla poi fatta, tanto che in maniera insistente ha cercato di convincere (omissis) (omissis). pure convocata in Questura, di fare altrettanto, ossia di riferire solamente della richiesta di masturbazione e non anche del suo compimento; anche in tal caso, il motivo di tale reticenza è stato individuato, in maniera non illogica, nella forte vergogna, nella paura della reazione dei genitori e nei sensi di colpa che la minore provava.

9. Quanto, poi, al contenuto delle telefonate intercettate indicate dalla difesa, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte d'appello, la quale ha evidenziato come esse non scalfiscano la valenza probatoria di quelle evidenziate dal Tribunale (pp. 21-23 della sentenza di primo grado), in cui l'imputato e il suo interlocutore si sforzano di trovare possibili motivazioni di eventuali accuse infondate, riconoscendo che nulla di strano era accaduto negli ultimi periodi, il che smentisce quanto affermato dall'imputato circa l'intento vendicativo che avrebbe spinto le ragazze a riferire accuse false contro di lui.

10. Il secondo motivo e il terzo motivo, così come il quinto e il sesto dei motivi aggiunti, esaminabili congiuntamente in quanto diretti a censurare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità, sia pure in relazione a due diverse fattispecie di reato (art. 609-bis, comma 3, cod. pen. in relazione ai capi A e B, e art. 609-quater, comma 4, cod. pen. con riferimento al capo C), sono manifestamente infondati.

10.1. Va ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di violenza sessuale, l'attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., così come quella di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen. - posto che entrambe considerano, quale circostanza attenuante ad

effetto speciale, "i casi di minore gravità" -, può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L, Rv. 277615; Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S, Rv. 260501).

Si è ulteriormente chiarito che, rispetto a tale valutazione, non rilevano i criteri soggettivi di commisurazione della pena di cui all'art. 133, comma 2, cod. pen. in quanto la mitigazione della pena prevista nell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale non risponde all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona, bensì alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di compromissione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, dep. 2018, B, Rv. 272584; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n. 23093 del 11/05/2011, D., Rv. 250682 ed altre prec. conf.). A tale fine, la reiterazione di rapporti sessuali è stata ritenuta espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S, Rv. 275693).

10.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta ai principi ora evocati, evidenziando l'elevato grado di abuso di autorità esercitato sulle vittime, all'epoca ragazzine di 15 e 16 anni al primo anno di *stage*, la tipologia degli atti che furono costrette a compiere, il forte senso di colpa e di vergogna che provarono le persone offese: tutti elementi logicamente ritenuti indicativi di una compressione non minima compressione della libertà sessuale delle vittime.

11. Il quarto motivo, ripreso dal settimo motivo aggiunto, è infondato.

11.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (*ex multis*, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

11.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio ora evocato, avendo individuato, tra gli elementi preclusivi stimati prevalenti, la pluralità di persone offese e la pervicace volontà di soddisfare le proprie pulsioni sessuali abusando della sua posizione di supremazia, laddove gli altri elementi indicati, per un verso - in relazione alla "gravità del fatto desumibile dalla modalità insidiose e subdole di commissione dei fatti" - non rilevano perché già considerati quali elementi costitutivi dei reati in esame, e per altro verso - con riguardo all'assenza di respicenza e all'atteggiamento processuale assunto, teso a screditare le persone offese - vanno considerati come elementi non di per sé ostativi, bensì insufficienti per giustificare il riconoscimento delle attenuanti in esame.

12. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

12.1. Va osservato che la graduazione della pena, anche in riferimento agli aumenti per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

12.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha pienamente giustificato l'esercizio della propria discrezionalità nella commisurazione della pena, valorizzando, con apprezzamento fattuale ancorato al caso concreto, i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.; e ciò sia in relazione all'individuazione sia della pena base, con riguardo al delitto di cui al capo A), inflitta in misura di poco superiore al minimo edittale in considerazione della giovane età della vittima, dalla lesione arrecata alla medesima, dall'elevato grado di abuso, sia della continuazione interna, in relazione alla pluralità di atti, come emerge dall'imputazione di cui al capo A) e come riferito dalla minore, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, sia alla continuazione esterna, in relazione alla quale, per ciascuna imputazione, la Corte ha fornito una motivazione specifica e non manifestamente illogica (cfr. p. 20 della sentenza impugnata), che supera il vaglio di legittimità.

13. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve essere altresì condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado sia dalla parte civile Regione Lombardia, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre ad accessori di legge, sia dalle parti civili, ammesse

al patrocinio a spese dello Stato,

(omissis)

(omissis)

con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Lombardia che liquida in complessivi euro 3.000, oltre ad accessori di legge.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (omissis)

(omissis)

(omissis) ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 27/10/2020.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta




Il Presidente

Giulio Sarno



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.



Il Presidente

Giulio Sarno

